

proposta di legge n. 69

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 dicembre 2005

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2006

Signori Consiglieri,

la Giunta regionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 51 dello Statuto e sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 34 della l.r. 31/2001, propone al Consiglio di essere autorizzata a gestire l'esercizio provvisorio, per i primi due mesi dell'anno 2006, sulla base del bilancio 2005 approvato con l.r. 24 dicembre 2004, n. 30 e delle sue modificazioni intervenute nel corso del presente esercizio finanziario, in ragione di un dodicesimo, per ogni mese, dello stanziamento di ciascuna UPB dello stato di previsione della spesa del medesimo anno.

Alla proposta è allegato, ai fini della gestione, il programma operativo annuale quale documento tecnico di accompagnamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 31/2001.

In data 2 dicembre 2005 si è tenuta la Conferenza dei servizi.

La richiesta di autorizzare l'esercizio provvisorio per l'anno 2006 è originata dalla necessità cautelativa di differire la presentazione della pro-

posta di bilancio per l'anno 2006 nella considerazione che:

- 1) si rende necessario approfondire il confronto con le parti sociali e le categorie economiche al fine di effettuare le scelte allocative rispettando le scadenze temporali previste dalla l.r. 46/1992;
- 2) l'esercizio provvisorio permette, peraltro, di valutare compiutamente le ricadute delle scelte nazionali contenute nella legge finanziaria 2006 sulla finanza regionale;
- 3) la legge di assestamento del bilancio per l'anno 2005 è stata approvata con l.r. 11 ottobre 2005, n. 24.

La trasmissione d'urgenza della proposta al Consiglio è motivata dalla necessità del Governo regionale di abbreviarne l'iter di approvazione.

La dichiarazione d'urgenza della legge è finalizzata ad assicurare la continuità e la speditezza dell'attività amministrativa e dei flussi di finanziamento e di erogazione per l'esercizio finanziario 2006.

Art. 1
(Esercizio provvisorio)

1. Ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 34 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, è autorizzato, per il periodo massimo di due mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio 2006 sulla base del bilancio per l'anno 2005 approvato con l.r. 24 dicembre 2004, n. 30 e delle sue modificazione intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2005.

2. L'esecuzione delle spese non obbligatorie è limitata, fino all'approvazione della legge di bilancio, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna UPB per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore somma necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi del comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 31/2001.

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.